



Spett.Le Ambulatori Odontoiatrici  
Master Group Srl

E p. c. Al Sig. Dirigente Settore  
Autorizzazione Accreditamenti

info@pec.ambulatorimaster.it  
[regione.marche.accreditamentistrutturesanitarie@emarche.it](mailto:regione.marche.accreditamentistrutturesanitarie@emarche.it)

Egregio Direttore Sanitario,

in riferimento alla Sua richiesta via PEC in data 30/05/2024 a questo Organo di controllo AIOC-FISSN, tesa ad ottenere un parere in ordine all'opportunità, o meno, di riscontrare quanto richiesto dall'ufficio Accreditamento della Regione Marche ( invio a mezzo pec e richiesta per vie brevi) di evidenze, contenute in cartelle separate nominate con il numero del requisito, per il livello di Accreditamento Eccellente, al fine di permettere all'Organismo Tecnicamente Accreditante la puntuale verifica dei singoli documenti - sia per i requisiti della D.G.R 1572/2019 sia per la D.G.R. 1263/2023-ALLEGATO B),

si rappresenta quanto segue:

1. preliminarmente alla risposta al quesito appare di sicuro interesse comprendere la modalità di ricezione della richiesta avanzata dall'ufficio accreditamento, se quindi verbale ovvero, come sarebbe lecito ed opportuno, via mail o pec, proprio al fine di individuare oggettivamente l'ufficio richiedente.

Ciò premesso tuttavia alla richiesta non può che essere dato **parere negativo alla trasmissione documentale** così irrispettivamente richiesta nella elementare considerazione che si tratta di documentazione e tracciabilità delle procedure operative del singolo requisito previste nel manuale di accreditamento di cui alle DD.G.R. nn. 1572/19 e 1263/23, come noto procedure operative e correttive presenti da anni sulla *“ politica del manuale della qualità”* e di esclusiva proprietà intellettuale dell'AIOC-FISSN.

2. al fine di rendere omogenea l'interpretazione e l'applicazione da parte dell'OTA, si consente alle strutture private, ai fini della compilazione del modulo di domanda - Mod. Accr – il rilascio di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 in ordine al possesso dei requisiti, la cui fondatezza sarà oggetto di specifico, successivo riscontro documentale durante la verifica dell'OTA propedeutica al rilascio dell'accreditamento istituzionale, anche in riferimento alla tracciabilità e **generazione del documento**



Da ultimo, se non una contraddizione in termini appare quantomeno illogico chiedere al contempo una autocertificazione al Legale rappresentante della struttura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, e l'inoltro dei documenti che sottostanno all'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti nel cronoprogramma per le evidenze di III e IV tipo, allegando copia di autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune e del documento di identità in corso di validità, senza minimamente pensare di non incorrere in un inutile aggravio del procedimento.

Insomma delle due l'una: se la previsione normativa richiede la produzione di una autocertificazione x lege 445/2000, l'ufficio che la riceve ha il diritto, ma forse anche il dovere, di riscontrare quanto dichiarato alla prima occasione utile vale a dire la visita dell'OTA laddove si avrà la possibilità di esaminare e commentare de visu i relativi documenti di supporto.

Se invece l'ufficio competente ritiene, come pare di capire nel caso che qui ne occupa, di disporre di un corredo documentale preventivamente trasmesso dalla struttura interessata, evidentemente si instaura, a ns avviso, una verifica cd. a tavolino per cui non si comprende la necessità di una verifica in situ che, come noto, comporta a carico del soggetto verificato un onere economico.

Cordialità

*Filippo Bambara*  
Coordinatore Organi Direzionali  
Tecnici di Controllo